

**6<sup>a</sup> Commissione Finanze e 10<sup>a</sup> Commissione Industria,  
Commercio e Turismo**

**Senato della Repubblica**

**Disegno di legge di conversione del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21**

AS 2564

*Memoria di Anigas – Associazione Nazionale Industriali Gas*

*12 aprile 2022*

Il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, la cui legge di conversione è all'esame delle Commissioni Finanze e Industria del Senato, ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi internazionale in atto in Ucraina, al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive e contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano.

Nell'ambito del settore energetico, l'intervento del Governo va ad aggiungersi alle misure già introdotte con i precedenti provvedimenti legislativi, finalizzati a gestire l'impatto economico e sociale delle dinamiche di prezzo registrate sui mercati energetici, ulteriormente amplificate e aggravate dal conflitto Russia-Ucraina. L'impianto complessivo delle misure introdotte dal Governo negli ultimi mesi è condivisibile e apprezzabile, sia negli obiettivi sia rispetto agli strumenti previsti per sostenere famiglie e imprese.

In tale contesto, le misure oggetto del DL 21/2022, come evidenziato dal Presidente del Consiglio, a differenza dei precedenti provvedimenti, non sono finanziate dal bilancio pubblico ma dalle aziende del comparto energetico attraverso quella che è stata presentata come una tassazione della parte dei profitti in eccesso che gli operatori stanno facendo grazie all'aumento dei costi delle materie prime, una sovrattassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche pari al 10%.

Prima di entrare nel dettaglio della disposizione, si ritiene importante fornire alcuni elementi di contesto che consentano di inquadrare l'impatto e gli effetti del contributo introdotto con l'art. 37.

L'eccezionalità della situazione attuale ha avuto – e sta tuttora avendo - ricadute anche sulla filiera energetica i cui operatori stanno affrontando la difficoltà di gestire l'estrema volatilità dei prezzi e le ricadute sulla liquidità delle imprese.

Tale situazione riguarda non solo gli operatori energetici italiani ma quelli di tutta Europa. Alcuni Paesi europei sono intervenuti per garantire alle proprie aziende condizioni di sostenibilità, consapevoli della complessità della filiera energetica e delle possibili ricadute sulla tenuta del sistema energetico. La banca pubblica tedesca KfW ha concesso a Uniper (l'operatore tedesco di generazione elettrica e vendita al dettaglio di gas) e a Verbundnetz Gas (VNG - la controllata della rete del gas EnBW VNG AG) di Lipsia finanziamenti per 2 miliardi di euro ciascuna per garantire nuova liquidità e affrontare gli effetti del caro energia. Si tratta di un approccio orientato a preservare condizioni di liquidità e sostenibilità dei mercati, condizioni necessarie per garantire la tenuta dell'intero sistema gas.

Il contributo straordinario solidaristico previsto dall'art. 37 interviene in tale contesto, presupponendo generalizzati extraprofitti delle aziende energetiche, senza cogliere la complessità e le difficoltà che anche la filiera energetica sta affrontando.

Anigas condivide l'importanza di dare un contributo a sostegno di famiglie e industrie in una situazione emergenziale e straordinaria come quella attuale; al tempo stesso, ritiene importante qualificare correttamente tale contributo e definirne delle **modalità di applicazione che siano in grado di intercettare realmente le situazioni che hanno generato extra-profitti e di escludere di conseguenza gli operatori che non hanno tratto alcun vantaggio dall'attuale congiuntura** o che stanno addirittura vivendo una situazione di difficoltà economica e finanziaria e con fatica cercano di restare sul mercato.

Venendo ai dettagli della disposizione, il contributo previsto dall'art. 37 si applica all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive (al netto dell'IVA), realizzato nel semestre ottobre 2021-marzo 2022 rispetto al saldo del corrispondente periodo 2020-2021, così come risultano dalle comunicazioni presentate ai fini delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Il contributo è ineducibile dalle imposte sui redditi.

L'attuale formulazione solleva diverse **criticità proprio in relazione alla capacità di tale meccanismo di raggiungere gli obiettivi prefissati**, ossia porre a carico dei soggetti che più si sarebbero avvantaggiati della particolare situazione dei mercati dell'energia, realizzando extraprofitti congiunturali, un contributo solidaristico a favore di imprese e cittadini.

Le criticità rilevate riguardano diversi profili.

Il primo attiene all'**aspetto temporale**: la norma prende come base di partenza per calcolare l'incremento di valore aggiunto un periodo fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19 e caratterizzato da restrizioni e limitazioni che hanno inciso sui consumi di prodotti energetici. Nel 2020 la domanda di gas naturale in Italia è diminuita del 4,3%; nel settore industriale è calata del 2,2%, mentre nel terziario la diminuzione è stata del 12%.

Secondariamente, **l'incremento del valore aggiunto ai fini IVA non è elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di un extraprofitto**. Tale **incremento può infatti essere ascrivibile ad altri motivi** e può dipendere ad esempio:

- dall'incremento del volume di attività dell'impresa, a parità di margini unitari;
- da operazioni di aggregazione o disaggregazione societarie (fusioni, conferimenti, scissioni) che possono rendere non significativo il confronto intertemporale su cui si basa il calcolo del valore della base imponibile.

La determinazione del contributo nei termini previsti dall'art. 37 non consente di tenere conto della **sostenibilità economica del contributo stesso**: non vengono prese in considerazione, ai fini dell'esclusione dal versamento, possibili situazioni in cui l'onere potrebbe essere addirittura superiore al patrimonio netto della società o applicarsi a valori negativi. Si pensi al caso in cui il saldo tra operazioni attive e passive di ottobre 2021-marzo 2022 risulti negativo ma con un incremento positivo superiore al 10% rispetto al saldo negativo del corrispondente periodo 2020-2021.

**Nell'ottica di garantire la sostenibilità del contributo andrebbe prevista la relativa deducibilità ai fini dell'IRES e dell'IRAP e andrebbero individuate limitazioni al contributo ove l'assolvimento dello stesso possa comportare una riduzione del patrimonio netto delle società incise.**

Si esprimono infine ulteriori perplessità legate ai **profili di possibile incostituzionalità della norma**. Infatti, a prescindere dalla sua denominazione, il contributo non può che qualificarsi alla stregua di un tributo e come tale è soggetto al sindacato di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.